

# Ispettorato Nazionale del Lavoro – Anticipazione TFR – Chiarimenti

---

23 Aprile 2025

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) si è pronunciato sulla corretta gestione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) con riferimento a quanto previsto in materia dall'articolo 2120 del Codice Civile, tenuto conto di alcuni comportamenti aziendali rilevati in fase di ispezione.

Secondo l'INL il **trattamento di fine rapporto** rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un **supporto economico al termine del rapporto di lavoro**.

Premesso che l'articolo 2120 c.c. stabilisce quali sono le condizioni per la richiesta di un'anticipazione del TFR e che sono possibili trattamenti di miglior favore se previsti dalla contrattazione collettiva o da patti individuali, l'INL ha precisato che **l'erogazione monetaria del TFR quale mero automatico trasferimento in busta paga del suo rateo mensile può qualificarsi come una retribuzione aggiuntiva assoggettata all'obbligazione contributiva**.

Pertanto, laddove siano accertate determinate condotte aziendali, l'Ispettorato potrà procedere al **disconoscimento delle somme erogate a titolo di ratei di TFR e all'intimazione al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate**, escludendo così la possibilità che si riconosca l'accantonamento del TFR come rateo mensile in busta paga.

**Allegati**

[mlnota-616-2025](#)

[Apri](#)